

Regolamento di partecipazione

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 febbraio 2002

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 gennaio 2005

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 04 luglio 2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17 marzo 2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 22 dicembre 2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31 luglio 2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 19 dicembre 2019

N:B: L'uso, nel presente Regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo

INDICE

PREAMBOLO ABROGATO

A) DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONE	ABROGATO
B) METODOLOGIA PARTECIPATIVA	ABROGATO
C) STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE	ABROGATO
D) PERCORSI PARTECIPATIVI PREDETERMINATI	ABROGATO
E) RISORSE E FORMAZIONE	ABROGATO
F) PARTECIPAZIONE PREVISTA DA NORME DI LEGGE	ABROGATO

PARTE I : ORGANI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I	CONSIGLI DI FRAZIONE	ABROGATO
Art. 1	Istituzione	ABROGATO
Art. 2	Principi e finalità	ABROGATO
Art. 3	Composizione	ABROGATO
Art. 4	Elezione	ABROGATO
Art. 5	Iniziative volte a favorire l'espressione del voto	ABROGATO
Art. 6	Candidature	ABROGATO
Art. 7	Requisiti	ABROGATO
Art. 8	Organizzazione del voto	ABROGATO
Art. 9	Nomina, decadenza, sostituzioni	ABROGATO
Art. 10	Funzionamento	ABROGATO
Art. 11	Risorse	ABROGATO
Art. 12	Compiti e funzioni	ABROGATO
Art. 13	Ulteriori attribuzioni	ABROGATO
Art. 14	Interrogazioni – consultazioni – risoluzioni	ABROGATO
Art. 15	Informazione	ABROGATO
Art. 16	Compenso ai consiglieri	ABROGATO

TITOLO II	ASSEMBLEE DELLE FRAZIONI
Art. 17	Assemblee permanenti
Art. 18	Organizzazione interna
Art. 19	Funzioni e rapporti con gli organi comunali
Art 19 bis	Costituzione delle A.P.F. e revisione elenchi
Art 19 ter	Organizzazione interna e funzionamento.
Art 19 quater-	Coordinatore, Vice coordinatore e segretario
Art 19 quinquies	Competenze e rapporti con gli organismi comunali

TITOLO III	DIFENSORE CIVICO	ABROGATO
Art. 20	Istituzione e nomina	ABROGATO
Art. 21	Soggetti che possono rivolgersi al/alla Difensore Civico	ABROGATO
Art. 22	Modalità di elezione	ABROGATO
Art. 23	Requisiti	ABROGATO
Art. 24	Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza	ABROGATO
Art. 25	Durata in carica – rielezione	ABROGATO
Art. 26	Cessazione dalla carica	ABROGATO
Art. 27	Trattamento economico	ABROGATO
Art. 28	Funzioni	ABROGATO
Art. 29	Attivazione e conclusione degli interventi	ABROGATO
Art. 30	Relazione con gli organi	ABROGATO
Art. 31	Ufficio del/della Difensore Civico	ABROGATO

TITOLO IV	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
-----------	-------------------------

Art. 32	Requisiti di iscrizione
Art. 33	Associazioni con particolari finalità
Art. 34	Richiesta di iscrizione
Art. 35	Elenco Associazioni
Art. 36	Conferma di iscrizione
Art. 37	Cancellazione
Art. 38	Albi provinciali
Art. 39	Sedi ed attrezzature
Art. 40	Interventi per iniziative
Art. 41	Comitati spontanei

TITOLO V	COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
Art. 42	Istituzione e finalità
Art. 43	Funzioni
Art. 44	Composizione
Art. 45	Durata e rinnovo
Art. 46	Bando di partecipazione
Art. 47	Struttura
Art. 48	Assemblea
Art. 49	Segreteria
Art. 50	Referente
Art. 51	Supporto e previsione di spesa
Art. 52	Rimborsi

TITOLO VI	CONSULTE TEMATICHE
Art. 53	Principi ispiratori e attribuzioni generali
Art. 54	Consulte
Art. 55	Nomina – durata
Art. 56	Composizione delle varie consulte
Art. 57	Competenze e funzioni
Art. 58	Pareri – proposte – rilievi
Art. 59	Organizzazione e supporto
Art. 60	Supporto e previsione di spesa ABROGATO
Art. 61	Assemblea delle associazioni
Art. 62	Rimborsi ABROGATO

PARTE II: STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I	REFERENDUM ABROGATIVO O PROPOSITIVO
Art. 63	Data di effettuazione
Art. 64	Iniziativa referendaria
Art. 65	Comitato dei Garanti
Art. 66	Raccolta firme
Art. 67	Attuazione e verifica delle operazioni referendarie
Art. 68	Ammissione del Referendum
Art. 69	Adeguamento alla richiesta referendaria
Art. 70	Indizione
Art. 71	Interruzione delle operazioni referendarie
Art. 72	Propaganda
Art. 73	Organizzazione
Art. 74	Certificato elettorale
Art. 75	Ufficio di sezione
Art. 76	Organizzazione e orario delle operazioni
Art. 77	Determinazione dei risultati
Art. 78	Provvedimenti del Consiglio Comunale

TITOLO II	ISTANZE – CONSULTAZIONI – PROPOSTE
Art. 79	Istanze, interrogazioni, petizioni

Art. 80 Consultazioni
Art. 81 Proposte

PREAMBOLO ABROGATO

PARTE I

ORGANI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I

CONSIGLI DI FRAZIONE

TITOLO I

CONSIGLI DI FRAZIONE

Art. 1 - Istituzione
ABROGATO

Art. 2 - Principi e finalità
ABROGATO

Art. 3 - Composizione
ABROGATO

Art. 4 - Elezione
ABROGATO

Art. 5 - Iniziative volte a favorire l'espressione del voto
ABROGATO

Art. 6 - Candidature
ABROGATO

Art. 7 - Requisiti
ABROGATO

Art. 8 - Organizzazione del voto
ABROGATO

Art. 9 - Nomina, decadenza, sostituzioni
ABROGATO

Art. 10 - Funzionamento
ABROGATO

Art. 11 - Risorse
ABROGATO

Art. 12 - Compiti e funzioni
ABROGATO

Art. 13 - Ulteriori attribuzioni

ABROGATO

Art. 14 - Interrogazioni – Consultazioni - Risoluzioni
ABROGATO

Art. 15 - Informazione
ABROGATO

Art. 16 - Compenso ai consiglieri
ABROGATO

TITOLO II

ASSEMBLEE DI FRAZIONE

Art. 17 - Assemblee permanenti

1. Al fine di promuovere la partecipazione democratica di base sul territorio sono costituite Assemblee Permanenti dei residenti di seguito definite A.P.F., nel numero di una per frazione.
2. Una volta costituite con le modalità previste dall'articolo seguente, le A.P.F. durano in carica fino alla scadenza naturale o cessazione per altra ragione del Consiglio Comunale.

Art. 18 – Costituzione delle A.P.F.

1. Ciascun residente, interessato a fornire in maniera continuativa il proprio contributo alle attività sociali e politiche della comunità, che abbia compiuto il 16° anno di età, può candidarsi a partecipare all'assemblea permanente della frazione in cui è residente, con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Le A.P.F. si costituiscono con il sistema delle candidature, previa pubblicazione di un pubblico avviso o bando, contenente modalità, condizioni e termini per la presentazione delle candidature stesse. Compete all'Amministrazione comunale l'informazione pubblica inerente i bandi di candidatura allo scopo di favorire la massima partecipazione.
3. Scaduti i termini di cui al comma precedente l'ufficio competente, verificato il rispetto, per ciascuna candidatura, delle condizioni previste dal bando, redige la lista dei componenti delle singole A.P.F. e la trasmette al/la Presidente del Consiglio Comunale per la presa d'atto della costituzione, da effettuarsi nella prima seduta utile del Consiglio stesso. Contestualmente l'ufficio provvede a dare pubblicità delle candidature ammesse, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, e/o con altri strumenti ritenuti utili.
4. Il procedimento per la costituzione delle A.P.F. si conclude entro 150 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
5. Con cadenza annuale, nel mese di ottobre, si procede alla revisione degli elenchi dei componenti, con le modalità fissate nell'articolo seguente.

Art. 19 - Funzioni e rapporti con gli organi comunali

1. Le candidature sono supportate da un numero di firme di sostegno raccolte tra persone residenti nella frazione per la quale ci si intende candidare, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, secondo il seguente schema:

Nibbiaia: min. 6 – max. 12

Gabbro: min. 8 – max. 16

Castelnuovo Misericordia: min. 8 - max. 16

Rosignano Marittimo: min. 10 - max 20

Castiglioncello: min. 12 - max 24

Vada: min. 12 - max 24

Rosignano Solvay: min. 20 - max 40

2. Ciascun cittadino può sottoscrivere fino a due candidature, purché di genere diverso.

3. Le firme a sostegno di ciascuna candidatura sono raccolte utilizzando il modello allegato al Bando pubblico. Il candidato annota a fianco di ciascuna firma di sostegno gli estremi, (tipo, numero, data di emissione), del documento di riconoscimento (patente, carta di identità) del sottoscrittore,

4. Non sono candidabili i Consiglieri Comunali, i componenti della giunta e il Sindaco.

Art 19.bis – Costituzione delle A.P.F. e revisione degli elenchi

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle candidature, l'ufficio competente verifica la regolarità delle medesime, accertando la presenza di tutte le condizioni di cui agli articoli precedenti nonché quelle previste nel Bando pubblico e, successivamente, procede alla compilazione degli elenchi dei componenti di ciascuna A.P.F.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono aggiornati e pubblicati sul sito internet dell'Ente ogni anno nel periodo indicato all'art. 18 comma 5, nel rispetto della seguente procedura:

- pubblicazione di un avviso pubblico/bando per la presentazione di nuove candidature,
- cancellazione dagli elenchi dei componenti di ciascuna A.P.F. di coloro che abbiano comunicato le proprie dimissioni ai sensi del successivo comma 3,
- cancellazioni di coloro che siano stati dichiarati decaduti, ai sensi del successivo comma 4,
- pubblicazione dei nuovi elenchi

3. Ciascun componente di A.P.F. può comunicare in qualsiasi momento la propria volontà di rinunciare alla carica. Tale comunicazione, inviata per iscritto al Coordinatore e all'ufficio competente, produce i suoi effetti al momento della ricezione al protocollo dell'Ente.

4. I componenti dell'A.P.F. decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o cinque assenze non consecutive nel periodo successivo ad ogni bando (1° novembre - 30 settembre dell'anno successivo). La decadenza è verificata e dichiarata dal Coordinatore dell'assemblea e tempestivamente da questo comunicata all'ufficio comunale competente. Notizia della decadenza è data ai componenti dell'assemblea nella prima riunione utile. Gli effetti della decadenza si producono fin dalla comunicazione all'ufficio.

5. I componenti decaduti non possono ripresentare la propria candidatura nel primo bando successivo alla cancellazione.

Art 19.ter – Organizzazione interna e funzionamento

1. Ciascuna APF provvede in autonomia a disciplinare le proprie modalità di funzionamento. Non sono previsti organismi esecutivi, uffici di segreteria, direzioni o strutture organizzative interne analoghe, ma solo articolazioni come previste al comma 8 dell'articolo 19-quater del presente articolo.

2. Le APF sono convocate in seduta pubblica. La convocazione avviene mediante avvisi pubblici almeno 7 giorni prima della data di riunione. Solo in casi di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a 3 giorni.

3. L'APF può essere convocata su richiesta sottoscritta da parte di un terzo dei componenti. In tal caso, il coordinatore fissa la data della riunione che deve tenersi entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata convocazione nei termini sopra richiamati, il vice coordinatore provvede alla convocazione della stessa che dovrà tenersi entro 7 giorni decorrenti dalla scadenza dei primi 15. In caso di ulteriore inadempienza l'assemblea si intende automaticamente convocata alle ore 21,00 del primo giorno lavorativo utile dopo il 30° giorno dalla presentazione della richiesta, presso la sede di riunione abituale della APF. Di tale convocazione è data corretta informazione attraverso i canali previsti nel presente regolamento.

4. Le sedute delle APF sono considerate valide ai fini di deliberazioni, votazioni o decisioni con la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Ai fini del computo della maggioranza di cui al comma precedente non si considerano:
 - i componenti della Giunta ed il Sindaco, i consiglieri comunali, i quali possono comunque essere invitati alle riunioni, con diritto di parola e facoltà di proposta ma senza diritto di voto;
 - gli invitati permanenti di cui al comma successivo.
6. Sono invitati permanenti alle riunioni delle APF, con diritto di parola e facoltà di proposta ma senza diritto di voto, nel numero di 1 membro per organismo presente nella frazione:
 - i rappresentanti designati da Partiti, Associazioni, Coordinamenti, Sindacati, Aziende, Scuole,
 - i rappresentanti degli studenti e dei genitori (degli istituti scolastici) in qualsiasi forma associati,
 - gli ordini professionali,
 - le associazioni di categorie economiche,
 - le organizzazioni di lavoro autonomo,
 - le comunità straniere,
 - le comunità religiose,purché formalmente accreditati mediante compilazione di apposita modulistica reperibile sul sito del Comune ed inviata all'ufficio competente che provvede a redigere appositi elenchi di invitati permanenti per ogni APF. Tali elenchi saranno aggiornati annualmente e trasmessi ai coordinatori di ogni APF.

Art 19. quater – Coordinatore, Vice coordinatore e segretario.

1. Ciascuna APF individua, durante la prima seduta, un Coordinatore ed un Vice Coordinatore. La nomina avviene mediante elezione diretta per ciascuna carica a maggioranza dei componenti. Non possono ricoprire l'incarico di Coordinatore/Vice i componenti dell'APF che siano dipendenti comunali, presidenti o i rappresentanti legali di associazioni ed altri organismi aventi una propria sede nel territorio.
2. E' prevista altresì l'individuazione tra i componenti, anche a rotazione, di un segretario che assicuri la verbalizzazione delle riunioni, obbligatoria per ciascuna seduta.
3. Coordinatore e Vice Coordinatore rimangono in carica 18 mesi, alla scadenza dei quali si procede a nuove elezioni con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 19-quater L'incarico di Coordinatore e Vice Coordinatore può essere ricoperto un'unica volta nell'arco della stessa legislatura. Si procede a nuova nomina anche nei seguenti casi:
 - a. Dimissioni dagli incarichi;
 - b. Votazione di sfiducia a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'A.P.F. In tal caso, il coordinatore è tenuto a convocare l'assemblea entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 19 -ter, ponendo all'ordine del giorno il punto: "mozione di sfiducia".
4. Il Coordinatore convoca le sedute e svolge gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dall'APF. Il Vice Coordinatore assiste il Coordinatore nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza.
5. Il Coordinatore predispose gli ordini del Giorno delle assemblee sentite le proposte espresse da componenti dell'APF, dalle commissioni tematiche e dai gruppi di lavoro. E' fatto salvo quanto previsto dall'art 19 -ter comma 3, in merito alla richiesta di convocazione dell'A.P.F. da parte di 1/3 dei componenti.
6. Il Coordinatore propone tempi e modalità di intervento dei cittadini che partecipino alle riunioni delle APF e durante le Assemblee Plenarie.
7. Il Coordinatore convoca, almeno una volta ogni sei mesi, l'Assemblea Plenaria della Frazione, adunanza in cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare con possibilità di intervento. Possono essere convocate Assemblee Plenarie congiunte su tematiche che riguardino trasversalmente il territorio comunale.
8. Ciascuna APF può organizzarsi in commissioni tematiche e/o gruppi di lavoro per l'approfondimento delle diverse questioni territoriali della Frazione.

Art 19. quinquies – Coordinatore, Vice coordinatore e segretario.

1. Le APF svolgono le seguenti funzioni:

- a. propongono i temi su cui attivare percorsi di partecipazione specifici;
 - b. concordano con il Consiglio Comunale i percorsi di partecipazione da intraprendere e collaborano alla loro realizzazione;
 - c. individuano, propongono e realizzano percorsi volti ad aumentare la partecipazione dei cittadini attraverso Assemblee Plenarie di Frazione, tavoli di lavoro, gruppi di approfondimento tematico, con la consapevolezza che l'APF non ha solo lo scopo di partecipare ma anche e soprattutto quello di far partecipare un numero sempre più ampio di cittadini.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono i referenti delle APF.
 3. Le APF si rapportano alle commissioni consiliari permanenti, anche in modo congiunto fra di loro, formalizzando di volta in volta le richieste di incontro ai relativi Presidenti, i quali possono richiedere la presenza di Sindaco o suoi delegati.
 4. Le commissioni consiliari permanenti, nell'arco della legislatura e nell'ambito delle materie loro assegnate, organizzano almeno una audizione di ciascuna APF, anche in forma congiunta. Nell'ambito di questi incontri le A.P.F. presentano idee, proposte di lavoro, progetti, per le opportune e necessarie valutazioni da parte delle Commissioni consiliari e del Sindaco.
 5. Al fine di avvicinare le APF all'attività del Consiglio Comunale, è data loro adeguata informazione, delle date di svolgimento e dell'o.d.g. del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, come già previsto all'art. 35 comma 1 lett. "a" e all'Art. 14 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale.
 6. Il coordinatore è tenuto alla puntuale informazione nei confronti dei consiglieri comunali, delle convocazioni, delle riunioni e delle attività in genere delle APF, anche attraverso la trasmissione dei verbali di riunione.
 7. In occasione della sessione di bilancio è prevista l'attivazione di uno specifico processo partecipativo con le APF che implica la discussione sugli allegati al documento di bilancio.
 8. L'Amministrazione comunale garantisce alle APF un adeguato ed omogeneo spazio autogestito sul sito istituzionale per la comunicazione di convocazioni, ordini del giorno e rendiconti delle attività delle APF nonché per la più completa informazione e la massima partecipazione .

TITOLO III_ ABROGATO

DIFENSORE CIVICO

Art. 20 - Istituzione e nomina ABROGATO

Art. 21 - Soggetti che possono rivolgersi al Difensore Civico ABROGATO

Art. 22 - Modalità di elezione ABROGATO

Art. 23 – Requisiti ABROGATO

Art. 24 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ABROGATO

Art. 25 - Durata in carica – rielezione ABROGATO

Art. 26 - Cessazione dalla carica ABROGATO)

Art. 27 - Trattamento economico ABROGATO

Art. 28 – Funzioni ABROGATO

Art. 29 - Attivazione e conclusione degli interventi ABROGATO

Art. 30 - Relazioni con gli organi ABROGATO

Art. 31 - Ufficio del Difensore Civico ABROGATO

TITOLO IV

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 32 - Requisiti di iscrizione

1. Vengono iscritte all'albo le associazioni che dimostrino la loro attività sul territorio nei due anni precedenti; che contino almeno 75 soci di cui la maggioranza residenti nel Comune; che siano legalmente costituite secondo la previsione dell'art. 32 dello Statuto; che abbiano capacità di autofinanziamento per la propria attività e che dimostrino il reimpiego degli eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della associazione ed il perseguimento di finalità di interesse generale.

Art. 33 - Associazioni con particolari finalità

1. Si può derogare dal requisito relativo al numero dei soci nel caso in cui si tratti di associazioni le cui finalità siano riconducibili alla testimonianza di eventi della nostra storia e ad attività di volontariato nel campo socio – sanitario ed etico, che operano sul territorio comunale.

2. Si può derogare altresì dal requisito dei due anni consecutivi di attività per quelle associazioni che pur non avendo avuto sede nel Comune abbiano comunque svolto attività sul territorio comunale nell'anno precedente.

Art. 34 - Richiesta di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione all'albo deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo, corredata:

- a) dallo Statuto;
- b) dall'Atto Costitutivo;
- c) dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- d) da una relazione sulle attività svolte nei due anni precedenti;
- e) dalla dichiarazione del rappresentante circa il numero e la residenza dei soci dell'anno precedente;
- f) dal bilancio preventivo e consuntivo approvati nell'anno precedente.

Art. 35 - Elenco Associazioni

1. Entro il 30 giugno la Giunta delibera l'Albo delle Associazioni, informandone il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 36 - Conferma di iscrizione

1. Le Associazioni già iscritte all'Albo, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione, dovranno presentare entro il termine di cui all'art. 34 la documentazione prevista dallo stesso articolo lettere c), d), e), f).

Art. 37 - Cancellazione

1. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo che viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 38 - Albi provinciali

1. Le Associazioni iscritte agli Albi di cui alla Legge R. n. 42/00 sulle Pro-Loce e alla Legge Regionale n. 36/90 che disciplina l'associazionismo, vengono iscritte all'Albo su richiesta corredata dagli atti previsti dall'art. 34 lettere c), d), e), f) .

Art. 39 - Sedi ed attrezzature

1. Alle Associazioni che svolgono attività con finalità socio sanitarie è riconosciuto il diritto a richiedere all'Amministrazione Comunale una sede sociale per lo svolgimento della propria attività.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire una adeguata risposta nel rispetto delle disponibilità e dei tempi possibili. La concessione di locali è soggetta ad un canone d'uso.
3. Le Associazioni, escluse quelle previste dal 1° comma del presente articolo possono richiedere l'utilizzo di sedi in maniera permanente o provvisoria. L'Amministrazione, verificata l'eventuale disponibilità, è tenuta a fornire risposta al riguardo.
4. La concessione può essere comunque vincolata all'uso multiplo e previo pagamento di adeguato canone. Parimenti l'Amministrazione procede per le richieste di servizi ed attrezzature.
5. L'utilizzo di sedi viene disciplinato da apposito atto di Giunta che definisce il canone, i tempi, i criteri relativi all'uso multiplo e le agevolazioni tariffarie.

Art. 40 - Interventi per iniziative

1. Eventuali richieste di interventi economici, avanzate dalle associazioni a sostegno di specifiche iniziative, possono essere soddisfatte, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e secondo le valutazioni da parte della Giunta in base agli indirizzi contenuti nel programma dell'Amministrazione sul tipo di iniziativa.
2. I premi di rappresentanza possono essere concessi a seguito di motivata richiesta delle associazioni iscritte all'Albo.

Art. 41 - Comitati spontanei

1. Il Comune riconosce i comitati spontanei .
2. Costituiscono comitati spontanei quei cittadini che si aggregano in modo temporaneo per affrontare problematiche che interessano la collettività locale.
3. Il primo referente dei comitati spontanei è rappresentato dai Consigli di Frazione.

TITOLO V
COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 42 – Istituzioni e Finalità

- 1) È istituita la Commissione delle Pari Opportunità.
- 2) La Commissione opera con lo scopo di:
 - a. Superare ogni forma di discriminazione derivante da sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a minoranze, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali;
 - b. Assicurare la parità tra uomo e donna in tutti i campi e in particolare per quanto concerne le opportunità di accesso e di trattamento nel lavoro;
 - c. Favorire la partecipazione equilibrata delle differenti componenti della società civile locale, degli uomini e delle donne alla vita politica e amministrativa del Comune;
 - d. Valorizzare le differenze, le potenzialità e le capacità delle persone, contribuendo a eliminare preconcetti e stereotipi;
 - e. Promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza.

Art. 43 – Funzioni

- 1) La Commissione svolge funzioni referenti, di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta sulle materie di competenza dell'Amministrazione Comunale e inerenti alle finalità indicate all'art 42.
- 2) In relazione alle proprie finalità la Commissione può:
 - a. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie comunicazioni;
 - b. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte tramite il Presidente del Consiglio Comunale;
 - c. Chiedere udienza alla Commissione consiliare afferente;
 - d. Svolgere indagini conoscitive e consultazioni;
 - e. Organizzare e partecipare a convegni, seminari, giornate di studio corsi di formazione;
 - f. Avvalersi della collaborazione di consulenti esterni scelti in relazione al tipo di iniziative da programmare.

Art. 44 – Composizione

- 1) La CPO è composta da un numero massimo di 25 membri così ripartiti:
 - a. 20 membri ordinari nominati dal Sindaco secondo una graduatoria redatta dall'apposita commissione ai sensi dell'art. 45, comma 4, e basata sulle autocandidature di cui agli artt. 45 e 46, presentate a seguito di avviso pubblico secondo l'art. 46;
 - b. Un numero massimo di 5 membri straordinari nominati per chiara fama dal Sindaco ai sensi dell'art. 45, comma 10.

Art. 45 – Durata e Rinnovo

- 1) La CPO dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed è rinnovata entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.
- 2) Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, convoca gli eletti e i nominati dal Sindaco e dal Consiglio Comunale per definire tempi e modalità di pubblicazione dell'avviso pubblico.
- 3) Le autocandidature per il ruolo di membri ordinari (art. 44, comma 1, lettera A) dovranno pervenire al Comune di Rosignano Marittimo nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico ai sensi dell'art. 46, corredate da un curriculum vitae e da una lettera d'intenti.
- 4) Le autocandidature saranno esaminate da una commissione composta da:
 - a. Assessore (o altro soggetto titolare della delega) alle Pari Opportunità;

- b. Un rappresentante individuato da ciascun gruppo consiliare. Il gruppo misto individua un solo rappresentante.
- 5) La commissione ha il compito di valutare le autocandidature pervenute, individuando i candidati idonei e redigendo una graduatoria che resta vigente per la durata della CPO.
- 6) I criteri per la valutazione dei curricula e delle lettere di intenti devono tenere di conto delle competenze e della cultura acquisite dai candidati nelle materie indicate dalle Finalità del regolamento all'art. 42 mediante le esperienze professionali, accademiche, associazionistiche, politiche e istituzionali, nonché della motivazione personale.
- 7) Il Sindaco nomina i primi 20 candidati della graduatoria, istituendo la CPO.
- 8) Il Consiglio Comunale delibera la presa d'atto della composizione della CPO entro 30 giorni dall'istituzione della stessa.
- 9) In caso di rinuncia alla nomina, dimissioni o incompatibilità sopraggiunta, si procede alla sostituzione dei membri ordinari tramite scorrimento della graduatoria.
- 10) I membri straordinari, in numero massimo di 5, sono nominati dal Sindaco, previa approvazione del Consiglio Comunale, in qualsiasi momento nell'arco della durata della CPO. La loro nomina è proposta dal Sindaco o dal Consiglio Comunale e deve essere motivata sulla base di circostanze di chiara fama riconducibili ai criteri di cui all'art. 45, comma 6.

Art. 46 – Avviso Pubblico

- 1) I requisiti che i candidati a membri ordinari ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera A, devono possedere sono i seguenti:
 - a. Residenza o domicilio nel Comune di Rosignano Marittimo;
 - b. Età minima di 16 anni.
- 2) Per la candidatura a membro ordinario è necessario presentare, sulla base dell'avviso pubblico:
 - a. Curriculum vitae;
 - b. Lettera motivazionale;
 - c. In caso di candidati minorenni, dichiarazione di assenso sottoscritta da entrambi i genitori (o dal tutore).
- 3) Le cariche di Consigliere Comunale, Assessore e Sindaco nel Comune di Rosignano Marittimo costituiscono cause di incompatibilità alla candidatura.
- 4) L'avviso pubblico è reso noto mediante comunicato stampa e pubblicazione sul sito web del Comune. L'avviso riporta tempi e modalità di presentazione della candidatura, restando aperto per 30 giorni.
- 5) Qualora non fosse raggiunto il numero di 20 membri ordinari, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'integrazione dei membri della CPO, secondo la corrente disciplina.

Art. 47 – Struttura

- 1) Gli organi della CPO sono:
 - a. Commissione
 - b. Gruppi di lavoro
 - c. Referente
 - d. Vice Referente

Art. 48 – Commissione

- 1) La CPO è composta dai soggetti di cui all'art 44 e si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni o su richiesta di un terzo dei suoi membri ordinari.
- 2) In caso di richiesta di un terzo dei membri ordinari, la CPO è convocata dal Referente entro i 30 giorni successivi alla richiesta con avviso scritto da far pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima e contenente luogo, giorno e ora della convocazione, elenco degli argomenti da trattare.
- 3) La CPO si ritiene regolarmente convocata se è presente la maggioranza dei membri ordinari.
- 4) Alle sedute della CPO partecipano tutti i suoi membri ordinari e straordinari.

- 5) La CPO delibera a maggioranza dei membri ordinari con votazione palese, ossia per alzata di mano o chiamata nominale, in base a preventiva decisione votata per alzata di mano. Ove ritenuto opportuno e su richiesta approvata dalla maggioranza della CPO, si procede a votazione segreta. Le deliberazioni si intendono approvate quando hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
- 6) I membri straordinari non partecipano al voto e non concorrono alla formazione del numero legale.
- 7) Per ogni seduta viene redatto un verbale in forma sintetica contenente data, orario e luogo di svolgimento, elenco dei presenti, argomenti discussi ed eventuali decisioni assunte. I componenti possono far inserire nel verbale specifiche precisazioni. Il verbale è redatto e siglato da un componente, scelto di volta in volta, controfirmato dal Referente (o Vicereferente in caso di assenza del primo) e reso reperibile sul sito internet del Comune e presso il Settore di riferimento entro i 15 giorni successivi. Eventuali contestazioni in merito alla verbalizzazione da parte dei presenti alla seduta sono riportate nel verbale della seduta successiva.
- 8) I componenti della Commissione decadono nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al 50% delle sedute nell'anno solare o a 3 sedute consecutive. Le eventuali giustificazioni, motivate, devono pervenire in forma scritta prima della seduta alla CPO e sono riportate nel verbale della seduta. Sono altresì cause di decadenza l'assunzione alla carica di Consigliere e Assessore del Comune di Rosignano Marittimo.
- 9) I membri possono rassegnare le dimissioni dichiarandone la volontà mediante comunicazione scritta da far pervenire alla CPO. La data di ricezione fa fede ai fini della decadenza, nonché del subentro del membro ordinario successivo.
- 10) In caso di decadenze o dimissioni si procede all'aggiornamento della composizione mediante scorrimento della graduatoria secondo l'art 45, comma 4, entro 30 giorni. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'integrazione dei membri della CPO, secondo la corrente disciplina.
- 11) Un membro ordinario o straordinario può essere rimosso per cause di indegnità su proposta del Consiglio Comunale e tramite votazione dello stesso.
- 12) L'orario delle convocazioni della CPO viene alternato in modo da garantire la massima partecipazione degli iscritti.

Art. 49 – Gruppi di lavoro

- 1) La CPO è tenuta a istituire entro 45 giorni dall'elezione del Referente specifici Gruppi di Lavoro aperti a tutti i cittadini maggiori di 16 anni e residenti nel Comune di Rosignano Marittimo, oppure capaci di dimostrare la costante presenza in corso sul territorio comunale per motivi di studio o lavoro. Ai Gruppi di Lavoro possono partecipare anche persone invitate dalla CPO in virtù della competenza, al fine di apportare un contributo agli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno.
- 2) Ciascun Gruppo è coordinato da un membro della CPO, che assume il ruolo di Coordinatore
- 3) I temi, gli obiettivi, l'eventuale durata e il numero dei Gruppi di Lavoro sono a discrezione della CPO, ma devono essere coerenti con i principi degli artt. 42 e 43.
- 4) I Gruppi organizzano i propri lavori in modo autonomo, ma concordato con la CPO. Ciascun Gruppo di Lavoro deve essere convocato almeno una volta ogni 90 giorni e le sue sedute devono essere comunicate alla cittadinanza.
- 5) Per ogni seduta il Gruppo di Lavoro redige un verbale in forma sintetica contenente data, orario e luogo di svolgimento, elenco dei presenti, argomenti discussi ed eventuali decisioni assunte. Il verbale è redatto e siglato da un componente, scelto di volta in volta, controfirmato dal Coordinatore e reso reperibile sul sito internet del Comune e presso il Settore di riferimento entro i 15 giorni successivi. Eventuali contestazioni in merito alla verbalizzazione da parte dei presenti alla seduta sono riportate nel verbale della seduta successiva.
- 6) I requisiti per la partecipazione ai Gruppi di Lavoro sono i seguenti:
 - a. Per i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale: età minima di 16 anni;
 - b. Per i cittadini non residenti, né domiciliati nel territorio comunale: età minima di 16 anni e dichiarazione di costante presenza in corso sul territorio comunale per motivi di studio o lavoro;

- c. Per i cittadini minorenni, in entrambi i casi delle lettere A e B, dichiarazione di assenso sottoscritta da entrambi i genitori (o dal tutore).
- 7) L'adesione a uno o più Gruppi di Lavoro avviene mediante richiesta di partecipazione indirizzata alla CPO in seguito alla comunicazione pubblica della costituzione dei Gruppi di Lavoro. La richiesta di partecipazione non è sindacabile e deve essere accettata in presenza dei requisiti del comma 7 dell'art. 49. Le richieste di partecipazione vengono accolte fintanto che il Gruppo di Lavoro è attivo.
 - 8) Le cariche di Consigliere Comunale, Assessore e Sindaco nel Comune di Rosignano Marittimo non costituiscono causa di incompatibilità con la partecipazione ai Gruppi di Lavoro.
 - 9) Le sedute dei Gruppi di Lavoro sono pubbliche e tutti i cittadini non iscritti possono partecipare, senza diritto di voto.
 - 10) I Gruppi di lavoro non necessitano di un numero legale per operare e assumono decisioni a maggioranza dei componenti presenti con votazione palese.

Art. 50 – Referente e Vice Referente

- 1) Il Referente e il Vice referente sono eletti tra i membri ordinari della CPO con votazione segreta nella prima seduta, a maggioranza dei presenti, e rimangono in carica al pari della CPO stessa, salvo eventuali casi di dimissioni.
- 2) Il Referente convoca e presiede le riunioni della CPO, svolge compiti di raccordo tra la Commissione e gli altri organismi istituzionali del Comune, rappresenta la Commissione negli incontri ufficiali.
- 3) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Referente, i suoi compiti vengono svolti dal Vice Referente.

Art. 51 - SEGRETARIO
ABROGATO

Art. 52 – Risorse per il funzionamento

- 1) Alla Commissione vengono assegnate una sede e un fondo nell'ambito del bilancio comunale a sostegno delle attività.
- 2) Ogni anno entro il 30 novembre la CPO invia un calendario delle attività per l'anno successivo, individuando le linee strategiche e le principali iniziative. Alla CPO, tramite il Settore comunale di riferimento, sono assegnate risorse all'interno del bilancio comunale in base al progetto presentato. Per il primo avvio del presente Regolamento e/o della costituenda CPO la Giunta individua delle specifiche risorse in deroga al comma 2 dell'art. 52.
- 3) Per l'espletamento delle attività amministrative e contabili, la Commissione viene supportata dal personale del Settore comunale di riferimento.
- 4) La partecipazione alle sedute e ai lavori della commissione è svolta a titolo gratuito. Ai componenti della CPO e dei Gruppi di Lavoro che, in ragione del loro mandato e previa autorizzazione del Referente, si rechino fuori dal territorio comunale è riconosciuto il diritto al rimborso alle spese sostenute, ove documentate, nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione comunale.
- 5) Entro il 30 giugno la CPO presenta al Consiglio Comunale la rendicontazione dell'anno precedente tramite il Presidente del Consiglio. Tale rendicontazione viene pubblicata annualmente sul sito web dell'Ente tramite il Settore comunale di riferimento.

TITOLO VI

CONSULTE TEMATICHE

Art. 53 - Principi ispiratori e attribuzioni generali

1. Le Consulte tematiche sono istituite con lo scopo di concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività.

2. Esse promuovono all'interno della cittadinanza un'ampia rete di rapporti e collaborazione fra le varie realtà al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organismi amministrativi con competenze specifiche.
3. Unitamente agli altri organismi di partecipazione disciplinati nel presente Regolamento, sono lo strumento di collegamento diretto tra società civile e Amministrazione Comunale.

Art. 54 - Consulte

1. Sono istituite le seguenti Consulte:
 - Consulta dello Sport;
 - Consulta del Volontariato sociale;
 - Consulta dell'Economia
2. Il Consiglio Comunale su proposta delle Commissioni consiliari può istituire nuove Consulte.

Art. 55 - Nomina – durata

1. Della composizione delle Consulte viene preso atto dal Consiglio Comunale. Esse rimangono in carica fino alla istituzione delle nuove.
- 2 La presa d'atto della nomina della nuova Consulta avviene entro 2 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale, periodo nel quale tutti i soggetti coinvolti devono far pervenire agli uffici i nominativi dei propri rappresentanti.

Art. 56 - Composizione delle varie consulte

1. Consulta dello Sport
 - Consiglieri comunali, membri della Commissione consiliare afferente.
 - Un rappresentante per ciascun Ente di Promozione sportiva presente sul territorio.
 - Un rappresentante per ciascuna Disciplina sportiva esistente sul territorio (iscritta o no all'Albo comunale).
 - Un rappresentante per ciascuna delle scuole presenti sul territorio (elementari, medie e superiori).
 - Il Rappresentante locale del CONI.L'Assessore allo Sport è invitato permanente alle riunioni
- 2 Consulta del Volontariato sociale:
 - Assessore delegato;
 - Consiglieri comunali, membri della Commissione consiliare afferente;
 - un rappresentante per ogni associazione iscritta all'Albo comunale e operante nel settore;
 - un rappresentante per ogni sindacato dei pensionati operante nel territorio comunale.
2. Consulta dell'Economia:
 - Assessore delegato;
 - Consiglieri membri della Commissione Consiliare afferente;
 - un rappresentante per ogni organizzazione sindacale operante nel territorio;
 - un rappresentante per ogni associazione di categoria operante nel territorio dei comparti: commercio - artigianato - agricoltura – turismo – industria e cooperazione.

Art. 57 - Competenze e funzioni

1. Le Consulte svolgono funzioni consultive, di studio, di ricerca, istruttorie in ambiti e materie legate ai settori di riferimento.
2. In relazione alle proprie funzioni possono:
 - a) proporre al Presidente del Consiglio tramite il Presidente della Commissione consiliare l'iscrizione di argomenti all'o.d.g. del Consiglio Comunale;
 - b) proporre al Sindaco tramite l'Assessore di riferimento, incontri per discutere la programmazione, le gestioni e gli sviluppi nelle materie trattate;
 - c) promuovere:
 - seminari, convegni, pubblicazioni;
 - intese e accordi settoriali e territoriali;
 - manifestazioni pubbliche;

- indagini conoscitive

3. Possono collaborare, inoltre, alle iniziative sopra indicate anche qualora siano promosse dall'Amministrazione comunale.

4. Le Consulte provvedono annualmente a trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, una relazione preventiva e consuntiva della propria attività.

5. Indire, almeno 1 volta/anno, Assemblee aperte di tutte le Associazioni e di tutti i soggetti coinvolti per illustrare il lavoro svolto.

6. Ogni anno indire apposite riunioni per coordinare i diversi settori in maniera interdisciplinare (sport, sociale, cultura, turismo, attività economiche, ecc..)

Art. 58 - Pareri – proposte – rilievi

1. L'Amministrazione chiede un parere alle Consulte nei seguenti casi:

a) individuazione di nuovi insediamenti di iniziativa comunale;

b) riconversioni e ristrutturazioni straordinarie di impianti comunali;

c) formulazione di norme regolamentari ed intese attinenti gli ambiti di competenza delle singole consulte.

2. Il parere è espresso entro trenta giorni; oltre tale termine l'Amministrazione procede con propria autonoma decisione.

Art. 59 – Organizzazione e supporto

1. La Consulta elegge nel suo seno a maggioranza di voti dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.

2. Il Presidente convoca, presiede le riunioni e firma i verbali già approvati. In vacanza di presidenza tali compiti sono svolti dal Vice Presidente.

3. La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire almeno sette giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/3 dei/delle componenti della Consulta dell'Assessore delegato o del Presidente della Commissione consiliare afferente, anche su proposta della maggioranza dei consiglieri della Commissione, che dovrà essere recepita entro dieci giorni dalla presentazione.

5. Possono essere convocati, o comunque sentiti soggetti interessati o qualificati sulla questione, per la trattazione di determinati argomenti.

6. Le Consulte in base alle rispettive esigenze, possono prevedere la formazione di appositi gruppi di lavoro, coinvolgendo anche persone esterne alla Consulta stessa.

7. Il Presidente della Consulta cura direttamente, o avvalendosi di altro componente, la verbalizzazione della seduta.

8. I verbali di ciascuna seduta sono approvati nella prima seduta successiva e sottoscritti dal Presidente; copia di essi è conservata agli atti, a cura degli uffici competenti per l'accesso di chiunque ne faccia richiesta.

9. Ciascuna Consulta è tenuta a dare puntuale informazione dell'attività svolta attraverso la pagina autogestita sul sito istituzionale dell'Amministrazione

Art. 60 - Supporto e previsione di spesa ABROGATO

.

Art. 61 - Assemblea delle Associazioni

1. Le Consulte convocano l'Assemblea delle associazioni e/o organizzazioni a cui fanno riferimento almeno una volta l'anno per la discussione del piano di lavoro annuale.

Art. 62 – Rimborsi ABROGATO

PARTE II

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I

REFERENDUM ABROGATIVO O PROPOSITIVO

Art. 63 - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie sono effettuate, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, in qualsiasi periodo dell'anno ad eccezione di luglio – agosto – settembre, in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto, fatte salve le consultazioni nazionali e regionali. Il Consiglio Comunale può comunque stabilirne l'effettuazione anche nel trimestre suddetto, qualora l'esclusione di tale periodo pregiudichi le finalità del Referendum stesso.
2. La data per l'effettuazione del referendum è stabilita con provvedimento del Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum stessi, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovrà tenersi la consultazione. Copia del medesimo provvedimento viene inviata ai Capigruppo consiliari ed ai Comitati dei promotori dei Referendum.
3. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni, o sciolto.

Art. 64 - Iniziativa referendaria

1. I cittadini che intendano promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione di almeno 100 aventi diritto al voto, alla costituzione di un Comitato promotore, composto da 7 di essi ed alla definizione chiara e comprensibile del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.
2. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e dei quesiti e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
4. Il Comitato deposita presso la Segreteria comunale, a titolo cauzionale, per le eventuali spese di cui all'art. 67 un assegno bancario pari a €. 150.

Art. 65 - Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 soggetti in possesso dei medesimi requisiti necessari per ricoprire la carica di Difensore Civico di cui all'art. 23 c. 2 e 3.
2. Il Difensore Civico, qualora nominato, fa parte di diritto del Comitato dei Garanti ai sensi ai sensi dell'art. 28.
3. Il Consiglio Comunale contestualmente alla nomina dei componenti il Comitato dei Garanti definisce anche l'indennità economica da corrispondere agli stessi.
4. Il Sindaco convoca entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta referendaria il Comitato che si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto. Il Comitato ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
5. Le adunanze del Comitato sono presiedute dal Difensore Civico, se nominato; in alternativa da uno dei componenti allo scopo designato dai medesimi.
6. Le decisioni del Comitato dei Garanti, sono assunte con atto motivato, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
7. Qualora il Comitato dei Garanti sia orientato ad esprimere un parere negativo convoca, preventivamente all'emissione del parere, il Coordinatore del Comitato del referendum, per acquisire altri eventuali utili elementi.

8. Il Sindaco comunica la decisione assunta dal Comitato dei Garanti al rappresentante del Comitato dei promotori entro i successivi sette giorni.

Art. 66 - Raccolta firme

1. Il dirigente competente per materia, sulla base degli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione da parte del Comitato dei promotori, definisce il numero delle firme corrispondenti al 4,5% di cui all'art. 40 dello Statuto.
2. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme.
3. La raccolta delle firme avviene tra i cittadini aventi diritto al voto.
4. Le firme sono apposte su appositi moduli, predisposti dall'Amministrazione Comunale, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Rosignano Marittimo – Richiesta di referendum abrogativo o propositivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito/i referendario/i.
5. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco, Consiglieri ed Assessori. Le autenticazioni effettuate presso la Sede Comunale sono esenti da spese.
6. Quando le firme sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati, o in altri luoghi ed in assenza dei soggetti di cui al comma precedente, la convalida delle stesse avviene mediante apposizione della firma di almeno due componenti il Comitato promotore, i quali previa verifica dell'identità del firmatario, attestata dagli estremi di un documento di identità riportati negli appositi spazi, si assumono la responsabilità della loro autenticità.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio per il Referendum di cui all'art. 67 entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

Art. 67 - Attuazione e verifica delle operazioni referendarie

1. Le operazioni relative al referendum sono organizzate da un ufficio allo scopo costituito dalla Giunta e denominato Ufficio per il Referendum.
2. L'ufficio verifica che i sottoscrittori corrispondano agli aventi diritto al voto, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i firmatari del quesito.
3. L'ufficio per il referendum, tramite sorteggio, definisce un elenco corrispondente al 5% dei sottoscrittori che si sono avvalsi/e dal metodo della convalida di cui all'art. 66 c. 6 da sottoporre a verifica di autenticità della firma apposta.
4. Le operazioni di verifica si concludono entro venti giorni dal deposito delle firme.
5. Qualora dalla verifica effettuata emerga una sottoscrizione falsa si procede alla verifica di tutte le firme apposte con il metodo della convalida. Le spese conseguenti sono a totale carico del Comitato promotore. Si avviano inoltre le procedure di legge previste in caso di falsa dichiarazione. Tale circostanza modifica i termini di cui al comma precedente che vengono conseguentemente rideterminati.
6. A conclusione delle verifiche l'ufficio per il referendum trasmette gli atti al Comitato dei Garanti.

Art. 68 - Ammissione del Referendum

1. Il Comitato dei Garanti, verificate le condizioni di ammissibilità, ne dà comunicazione al Sindaco.
2. La Giunta entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, adotta l'atto che deve contenere il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'indicazione delle sezioni elettorali, e la quantizzazione delle risorse economiche necessarie.

Art. 69 - Adeguamento alla richiesta referendaria

1. Successivamente alla presentazione al Sindaco del quesito/i da sottoporre a referendum, di cui all'art. 64, l'Amministrazione Comunale può adottare atti volti all'accoglimento delle istanze relative alla richiesta di consultazione popolare.

2. I provvedimenti di cui sopra sono adottati entro trenta giorni da quello della presentazione.
3. L'Amministrazione può altresì adottare gli atti di cui al comma precedente anche successivamente al deposito della raccolta delle firme e comunque entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data in cui si effettua la consultazione referendaria.

Art. 70 - Indizione

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che stabilisce la data della votazione secondo le procedure di cui all'art. 63 a seguito della deliberazione adottata dalla Giunta.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) che il luogo della votazione è indicato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei/delle partecipanti necessario per la efficacia del referendum.

Art. 71 - Interruzione delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Comitato dei Garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta.
2. Il Sindaco dà avviso della interruzione delle operazioni referendarie al Comitato dei Garanti, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza.

Art. 72 - Propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, il quale riserva alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, idonei spazi tra quelli utilizzati per le affissioni ordinarie.
3. L'Amministrazione Comunale provvede a redigere un numero speciale del periodico "Rosignano Oggi" e apposite pagine Web riservate all'informazione sulla consultazione referendaria che contengono le varie posizioni sull'oggetto della consultazione.
4. Ai comitati promotori è assicurato l'uso gratuito delle sedi comunali per le iniziative di propaganda.

Art. 73 - Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dall'Ufficio per il Referendum che si avvale degli uffici comunali per la migliore riuscita della consultazione.

Art. 74 - Certificato elettorale

1. Dà diritto alla partecipazione al voto il possesso da parte di ogni elettore di un certificato appositamente concepito per la consultazione referendaria.
2. Il certificato è consegnato agli elettori entro i dieci giorni antecedenti lo svolgimento della consultazione.
3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi nei cinque giorni precedenti lo svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 75 - Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, il Segretario Comunale, sentiti i dirigenti, designa tra i dipendenti i Presidenti, gli scrutatori e i segretari per ogni sessione.

Art. 76 - Organizzazione e orario delle operazioni

1. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un/una rappresentante designato con apposito atto dal coordinatore del Comitato dei promotori.
3. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito/i formulato/i dall'atto deliberativo della Giunta di cui all'art. 68 letteralmente riprodotto. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri/e dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,30.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no).
6. Le votazioni si concludono alle ore 20.
7. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino al termine. Ultimate le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune e consegnato all'Ufficio per il Referendum.

Art. 77 - Determinazione dei risultati

1. Dalle ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto l'Ufficio per il Referendum, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la efficacia della consultazione referendaria;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum;
2. Le operazioni dell'ufficio per il referendum si svolgono pubblicamente.
3. L'Ufficio del Referendum trasmette il verbale redatto dalle operazioni di voto al Sindaco.
4. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale a comunicare l'esito della consultazione, alla cittadinanza, ai Consiglieri comunali, al Comitato dei promotori.
5. Copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio per il Referendum viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni.

Art. 78 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum.
2. Alla seduta di cui sopra con diritto di parola senza diritto di voto può partecipare il coordinatore del Comitato.
3. Quando l'esito del referendum è favorevole alla proposta del Comitato, nel rispetto dell'art. 40 comma 2 dello Statuto, il Consiglio Comunale adotta motivata deliberazione determinante le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
4. Il Consiglio Comunale può comunque valutare di procedere a dare attuazione ai risultati del Referendum anche nel caso in cui la partecipazione dei cittadini sia risultata inferiore alla metà degli/delle aventi diritto.

TITOLO II

ISTANZE – CONSULTAZIONI – PROPOSTE

Art. 79 - Istanze – Interrogazioni – Petizioni

1. Le petizioni di cui all'art. 37 dello Statuto, indirizzate al Sindaco, vengono presentate al Consiglio di Frazione quando siano attinenti alle problematiche di quartiere, il quale esaminato l'argomento esprime proprie considerazioni e le trasmette entro trenta giorni all'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione provvede entro trenta giorni a fornire al Consiglio di Frazione una risposta scritta.
3. Le istanze e le interrogazioni vengono indirizzate al Sindaco il quale dà una risposta scritta entro trenta giorni.
4. L'Amministrazione provvede ad una adeguata informazione delle istanze, interrogazioni e petizioni attraverso il sito Web e il periodico "Rosignano Oggi".

Art. 80 - Consultazioni

1. Sono consultati tutti/e i cittadini aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 40 dello Statuto interessati all'oggetto delle consultazioni.
2. Il quesito oggetto della consultazione può essere posto a mezzo telefonico, postale, oppure attraverso l'espressione del proprio parere in schede che vengono consegnate nei luoghi e nei tempi individuati ogni qual volta verrà promossa la consultazione stessa. Secondo l'oggetto e gli obiettivi la consultazione potrà essere svolta anche attraverso l'individuazione di un idoneo campione di cittadini.

Art. 81 - Proposte

1. Possono costituirsi comitati promotori di almeno tre cittadini, per la raccolta di firme di cui all'art. 38 dello Statuto.
2. Le firme raccolte convalidate tramite sottoscrizione di almeno due componenti il Comitato promotore, vengono trasmesse al Presidente del Consiglio che con celerità le inoltra ai Capigruppo .
3. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione della proposta la medesima sia fatta propria da almeno 1/5 dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio programmato.
4. Il primo Consiglio Comunale successivo ai trenta giorni di cui sopra delibera in ordine all'eventuale accordo raggiunto, oppure sulla proposta originaria del Comitato qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 38 dello Statuto.